

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l. r. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il protrarsi di fatto dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 sta cagionando effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese a carico delle PMI e, tra queste, alle imprese balneari. In considerazione l’imminente avvio della stagione balneare 2022 che inevitabilmente sarà caratterizzata ancora dalla presenza del virus Covid 19 ed attesa la rilevanza economica che tale settore produttivo assume nell’ambito del tessuto economico calabrese, anche in considerazione della vocazione turistica territoriale, è opportuno contemperare i principi dell’uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, anche alla luce delle prescritte misure di prevenzione igienico sanitarie.

Come per gli anni addietro, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.

Pertanto, con la proposta di legge odierna si ritiene opportuno, anche in coerenza con gli indirizzi nazionali, che le medesime disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2021 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2022.

Dalle presenti proposte di novellazione, trattandosi di semplici variazioni temporanee della norma, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il testo si compone di quattro articoli:

- l’art. 1 provvede ad introdurre la proroga all’articolo 14 che sarà fissata alla stagione balneare 2022;
- l’art. 2 provvede ad introdurre la proroga all’articolo 27 che sarà fissata alla stagione balneare 2022
- l’art. 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell’intervento di novellazione;
- l’art. 4 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l. r. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L’art. 1 prevede la proroga descritta nella relazione illustrativa riferita all’art. 14.	I o C	A o P	0
Art. 2	L’art. 2 prevede la proroga descritta nella relazione illustrativa riferita all’art. 27.			
Art. 3	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l’entrata in vigore anticipata delle legge.			0

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l. r. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Art. 1

(Modifica all’articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. All’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2, lettera b), n. 3) le parole "*la stagione balneare 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*le stagioni balneari 2021 e 2022*";
- b) nel comma 3-bis le parole "*la stagione balneare 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*le stagioni balneari 2021 e 2022*";

Art. 2

(Modifica all’articolo 27 della l.r. 17/2005)

1. All’articolo 27 della l.r. 17/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 4, le parole "*la stagione balneare 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*le stagioni balneari 2021 e 2022*";
- b) nel comma 7, le parole "*la stagione balneare 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*le stagioni balneari 2021 e 2022*";
- c) nel comma 8, le parole "*la stagione balneare 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*le stagioni balneari 2021 e 2022*";

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino.

